

CIRCOLARE 11.12.2020

Per i distributori automatici obbligo di invio dei corrispettivi da verificare

Non tutti gli apparecchi automatici sono soggetti alla disciplina di memorizzazione e trasmissione

Dal 2019 tutti i titolari di partita IVA che effettuano operazioni mediante distributori automatici sono tenuti alla memorizzazione e all'invio telematico dei corrispettivi¹.

Non sempre, tuttavia, è agevole determinare se l'apparecchio in gestione rientri o meno tra quelli soggetti a tale adempimento.

Per prima cosa occorre ricordare che *non tutti gli apparecchi che forniscono beni o servizi in modo "automatico" sono soggetti all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.*

Rientrano infatti nella normativa i soli distributori che erogano direttamente o indirettamente beni o servizi, costituiti almeno da **tre componenti hardware fra loro collegate**:

- un sistema di pagamento;
- un sistema elettronico ("sistema master") in grado di memorizzare e processare i dati delle transazioni al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
- un erogatore di beni e/o servizi.

Di conseguenza, sono **esclusi** dall'obbligo gli apparecchi meccanici privi di allacciamento elettrico o quelli che erogano beni o servizi ma che sono privi di sistemi di pagamento (si pensi ai distributori installati in una palestra che erogano beni mediante inserimento di una tessera che viene ricaricata presso la reception della palestra medesima). Non rientrano nella disciplina in argomento, fra l'altro, neanche gli apparecchi per il pagamento dei pedaggi autostradali o le biglietterie automatiche per il rilascio di titoli di trasporto o titoli di sosta.

¹ Art. 2 comma 2 del DLgs. 127/2015

Esempi frequenti di “**vending machine**” **soggette all’invio dei corrispettivi** sono, invece, le **lavanderie** o gli **autolavaggi automatici**.

Anche in questi casi, tuttavia, possono presentarsi diverse situazioni. Può darsi che:

- la macchina che eroga il servizio sia dotata di un proprio sistema di pagamento;
- la macchina erogatrice sia collegata, insieme ad altre macchine, a un’unità centrale presso la quale il cliente effettua il pagamento;
- la macchina eroghi il servizio previo inserimento di gettoni o di strumenti di pagamento ricaricabili (es. card o “chiavette”).

L’Agenzia delle Entrate² ha specificato che anche gli apparecchi che erogano indirettamente beni o servizi, come le macchinette “cambia monete” o “gettoniere”, che rilasciano, previo pagamento, **gettoni** o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del bene o del servizio, rientrano nella definizione di “vending machine”, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al medesimo provvedimento.

Sono sottoposte alla medesima disciplina anche le c.d. “torri di ricarica”, ossia gli apparecchi che consentono di ricaricare strumenti di pagamento (es. “**chiavette**”) e che, pertanto, incassano i corrispettivi a fronte della generazione di un credito che viene utilizzato in un secondo momento per l’acquisto di beni e servizi.

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta o chiarimento.

Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

² provv. n. 61936/2017